

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DECRETO 1 luglio 2004

Progetto «PC alle famiglie»,

di cui all'art. 4, comma 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

... omissis ...

Decreta:

Art. 1. - Beneficiari, validità temporale oggetto ed ammontare dell'incentivo

1. Ai contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un reddito complessivo, al netto della deduzione prevista per il reddito derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a 15.000 euro, relativo all'anno d'imposta 2002, i quali per lo stesso anno d'imposta risultano non essere fiscalmente a carico di altro contribuente (di seguito: beneficiari), che acquistano un personal computer (di seguito: «PC») nuovo di fabbrica, di qualsiasi prezzo, marca e tipo, avente la configurazione di cui al comma 3, e' riconosciuto, all'atto dell'acquisto, sulla base della disponibilità del Fondo di cui all'art. 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2004, un incentivo pari ad euro 200.

2. Entro lo stesso limite di disponibilità potranno beneficiare dell'incentivo, fermo restando la condizione che per l'anno d'imposta 2002 risultino non essere fiscalmente a carico di altro contribuente, anche coloro i quali, per lo stesso anno d'imposta 2002, appartengono a categorie esonerate dalla dichiarazione dei redditi.

3. Al fine di ottenere le agevolazioni di cui al presente decreto, per «PC» si intende un insieme di componenti elettroniche, dotato di certificato di garanzia e di assistenza tecnica e costituito da:

- a) unità centrale e unità disco rigido interno;
- b) scheda di gestione dell'audio e del video;
- c) dispositivo di connessione e periferiche (video, tastiera, mouse);
- d) lettore CD Rom o DVD;
- e) sistema operativo adatto ad ospitare software applicativi di produttività o gestionali;
- f) predisposizione per l'accesso ad Internet (modem).

4. Il PC deve essere dotato della certificazione di qualità ISO 9001.2, nonché della certificazione rilasciata dal produttore ovvero dal distributore del sistema operativo, per il sistema operativo pre-installato.

5. Il contributo e' concesso anche in caso di acquisto di una parte del sistema operativo, purché comprendente almeno le componenti di cui alle lettere a), e) ed f) del comma 3.

6. I beneficiari possono aderire al progetto entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

segue

Art. 2. - Modalità di conseguimento dell'agevolazione

1. I soggetti che intendono usufruire dell'agevolazione, verificato che l'ammontare del reddito complessivo riportato sulla dichiarazione dei redditi modello 703-3/2003 (importo indicato al rigo 6, diminuito dell'importo indicato al rigo 9), ovvero sul modello UNICO persone fisiche 2003 (importo indicato al rigo RN1, quadro RN, diminuito dell'importo indicato al rigo RN4), ovvero, nei casi di esonero dalla dichiarazione, sulla certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (modello CUD - sommatoria dei punti 1, 2 e 4) o sulle altre certificazioni di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sia non superiore a 15.000 euro, usufruiscono dell'incentivo all'atto dell'acquisto del PC presso un qualsiasi rivenditore che aderisce al Progetto. I soggetti esonerati dalla dichiarazione dei redditi che hanno avuto nel 2002 più rapporti di lavoro, ricevendo per ognuno di essi un modello CUD, dovranno verificare l'ammontare del reddito complessivo come somma dei redditi relativi a ciascun CUD ricevuto.

2. I beneficiari sono tenuti a fornire al rivenditore il proprio numero di codice fiscale, esibendo la carta di identità o altro valido documento di riconoscimento ai fini della identificazione personale.

3. Coloro i quali rientrano nella fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 1, per ottenere l'incentivo, oltre che adempiere a quanto prescritto al comma 2 del presente articolo, dichiarano al rivenditore di essere esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Il rivenditore inserisce tale notizia nel campo appositamente predisposto sul foglio elettronico di prenotazione vendita, di cui all'art. 3, comma 1, attendendo il riscontro in tempo reale per l'assenso alla vendita e la conseguente registrazione. Il contribuente sottoscrive altresì l'autocertificazione relativa alla sua posizione di esonero, utilizzando allo scopo il modulo presente sul sito di cui all'art. 3, comma 1, e lo consegna al rivenditore. Quest'ultimo provvede ad inviare per via telematica o per telefax le autocertificazioni corredate dalla copia del documento di riconoscimento ottenute dai beneficiari esonerati dalla dichiarazione. Il mancato adempimento di tale operazione non consente la corresponsione al rivenditore del rimborso, da parte del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, della detrazione effettuata in favore del beneficiario.

4. L'incentivo e' costituito da una riduzione, pari ad euro 200, del prezzo complessivo di acquisto del PC, IVA inclusa, al netto di ogni eventuale sconto commerciale.

... omissis ...

Roma, 1° luglio 2004

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie

Stanca

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Tremonti

[Il testo completo su www.fabi.it/bcc](http://www.fabi.it/bcc)

DECRETO LEGISLATIVO 19 luglio 2004, n.213**Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

... ommissis ...

emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1. - Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66

1. Al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 2 sono soppresse le parole: «delle Forze armate e di polizia,» e «ordine e sicurezza pubblica, di difesa e»;

b) al comma 3 dell'articolo 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Non si applicano, altresì, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali.»;

c) al comma 5 dell'articolo 4, le parole: «alla scadenza del periodo di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento»;

d) il comma 1 dell'articolo 10, e' sostituito dal seguente: **«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.»;**e) il comma 1 dell'articolo 14 e' sostituito dal seguente: **«1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolo 11 o per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi»;**

f) dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente:

«Art. 18-bis. - Sanzioni

1. **La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino,** e' punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le categorie di lavoratrici e lavoratori di cui alle lettere a), b) c), dell'articolo 11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno **nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione.**

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, e' punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.

3. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 2, 3 e 4, e 10, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.

4. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, comma 1, e 9, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 105 euro a 630 euro.

5. La violazione della disposizione prevista dall'articolo 4, comma 5, e' punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 200 euro.

6. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 1, e 5, commi 3 e 5, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 25 euro a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si e' verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 euro a 1.032 euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

7. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 13, commi 1 e 3, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.»;

g) all'articolo 19, comma 2, le parole: «e le disposizioni aventi carattere sanzionatorio» sono soppresse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 2004

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**DECRETO 27 aprile 2004**

Istituzione del biglietto integrato in occasione della mostra dell'antiquariato, realizzata presso il Castello di Copertino.

... omissis ...

Nel periodo dal 28 agosto al 5 settembre 2004, in occasione della mostra dell'antiquariato realizzata presso il Castello di Copertino, e' consentita l'emissione di un biglietto integrato di Euro 5,00 (ridotto Euro 3,00) per l'ingresso nel Castello e nella mostra stessa.

... omissis ...

DECRETO 19 aprile 2004

Istituzione del biglietto integrato, in occasione della mostra «Caravaggio, gli ultimi anni (1606-1610)», presso il Museo di Capodimonte di Napoli.

... omissis ...

Nel periodo dal 24 ottobre 2004 al 23 gennaio 2005, in occasione della mostra «Caravaggio, gli ultimi anni (1606- 1610)» sono istituiti i seguenti biglietti integrati, fermo restando il rispetto delle gratuità e delle riduzioni previste per legge:

biglietto intero mostra-museo Euro 10,00;

biglietto ridotto mostra-museo Euro 5,00.

... omissis ...

DECRETO 7 giugno 2004

Istituzione di due biglietti integrati per l'ingresso alle Residenze napoleoniche dell'isola d'Elba (Palazzina dei Mulini e Villa San Martino), in occasione della mostra «Giovanni Spadolini: la passione per Napoleone tra politica, arte e cultura».

... omissis ...

Nel periodo dal 12 giugno al 31 ottobre 2004, in occasione della mostra «Giovanni Spadolini: la passione per Napoleone tra politica, arte e cultura» che avrà luogo presso le due sedi del Museo nazionale delle residenze di Napoleone all'isola d'Elba (Palazzina dei Mulini e Villa San Martino) sono istituiti i seguenti biglietti integrati:

biglietto intero integrato cumulativo Euro 7,00 (Euro 5,00 per la visita alle Residenze ed Euro 2,00 di maggiorazione per la mostra); ridotto Euro 3,50;

biglietto intero integrato singolo Euro 5,00 (Euro 3,00 per la visita alla singola Residenza ed Euro 2,00 di maggiorazione per la mostra); ridotto Euro 2,50.

... omissis ...

DECRETO 30 luglio 2004

Libero ingresso, in occasione della manifestazione culturale dedicata alle «Giornate europee del patrimonio», che anche per l'edizione 2004 si svolgerà sul tema «L'Arte, la musica e il paesaggio», nelle sedi espositive statali di competenza della Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio.

... omissis ...

In occasione della manifestazione culturale dedicata alle «Giornate europee del patrimonio», che anche per l'edizione 2004 si svolgerà sul tema «L'Arte, la musica e il paesaggio», e' autorizzato il libero ingresso nelle sedi espositive statali di competenza della Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, nei giorni 25 e 26 settembre 2004.

... omissis ...

DECRETO 8 giugno 2004

Proroga del biglietto integrato per l'ingresso nella Pinacoteca di Brera, nel Cenacolo Vinciano e nel Museo teatrale alla Scala di Milano fino al 31 dicembre 2004.

... omissis ...

E' prorogata fino al 31 dicembre 2004 l'emissione del biglietto integrato di 10,00 euro per l'ingresso nella Pinacoteca di Brera e nel Museo teatrale alla Scala di Milano, inclusi nel circuito di visita dei musei milanesi.

... omissis ...